CONVENZIONE TRA LA FIJLKAM E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

La FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (di seguito: FIJLKAM) con sede in Roma, Lido di Ostia, Via dei Sandolini 79 - Codice Fiscale 05248370586, nella persona del Presidente pro tempore, Giovanni Morsiani, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

е

il Centro Sportivo Italiano APS (di seguito CSI o EPS) con sede in Roma, Via della Conciliazione n. 1 — Cap 00193 — C.F. 80059280588, nella persona del Presidente pro-tempore Vittorio Bosio domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto.

(di seguito congiuntamente indicate: le Parti)

Premesso

A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D. Lgs nº 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno Sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno Sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B) che il CONI riconosce Enti di Promozione Sportiva le Associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate anche se con modalità competitive;

C) che il CONI, ai sensi dell'Art. 3, Comma 4 bis, del proprio Statuto, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di Formazione e Aggiornamento dei Quadri Tecnici e Dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo Sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi ed il successivo Sistema Nazionale delle Qualifiche -SNaQ-, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

D) che la FIJLKAM è Federazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle Società Sportive, Associazioni ed Organismi Sportivi affiliati, riconosciuti ai fini sportivi dal CONI;

E) che la FIJLKAM svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI, godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

F) che la FIJLKAM:

a) è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Italiano -CONI- con deliberazione n°826 del 7/9/2000, è affiliata alla International Judo Federation (IJF), alla United World Wrestling (UWW), alla



World Karate Federation (WKF), alla International Sumo Federation (ISF) ed alla International Ju Jitsu Federation (IJJF) (tutte riconosciute dal CIO) ed alle rispettive Unioni Europee;

- b) a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto Federale, è l'unica rappresentante riconosciuta dagli Organismi Nazionali ed Internazionali suddetti per le attività del Judo, della Lotta, del Karate, del Sumo, dell'Aikido, del Ju Jitsu, della Capoeira, del Pancrazio Athlima, del Grappling, del Brazilian Jiu Jitsu, della S'istrumpa, del Metodo Globale Autodifesa (MGA) e delle Arti Marziali e Wellness;
- c) gestisce, nell'ambito della Difesa Personale FIJLKAM, il Metodo Globale Autodifesa (MGA), che è l'unico metodo di difesa personale, prevenzione e sicurezza riconosciuto dalla FIJLKAM, che ne detiene in esclusiva tutti i diritti;
- d) gestisce la specialità delle Arti Marziali e Wellness con l'obiettivo di favorire, nei confronti di tutte le fasce di età, la pratica dell'attività fisica, del benessere e della difesa personale declinata secondo le specificità tecniche e valoriali delle Discipline federali;
- e) persegue come obiettivo primario la diffusione dello Sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- f) ha sempre attuato ed attua il Reclutamento, la Formazione, la Promozione, l'Aggiornamento e la Specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici, inclusi gli Ufficiali di Gara, nonché dei suoi Dirigenti Sportivi;

G) che il CSI:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione $n^{\rm o}$ 103 del 22 marzo 2005;
- è riconosciuto, altresì, dal Ministero degli Interni, quale Ente nazionale con finalità assistenziali;
- è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana;
- è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola;
- b) è iscritto, altresì, al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) quale rete associativa nazionale di Terzo Settore;
- c) non ha in atto relazioni sportive con altre Organizzazioni non riconosciute dalla FIJLKAM e/o dalle Federazioni Internazionali di riferimento per quanto riguarda le discipline del Judo, della Lotta, del Karate, del Sumo, dell'Aikido, del Ju Jitsu, della Capoeira, del Pancrazio Athlima, del Grappling, del Brazilian Jiu Jitsu, della S'istrumpa, del Metodo Globale Autodifesa (MGA) e delle Arti Marziali e Wellness e si impegna a non istaurarne per tutta la durata della Convenzione;
- H) che l'EPS, in accordo al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, anche se con modalità competitive, curando anche il Reclutamento, la Formazione e l'Aggiornamento degli Operatori preposti alle proprie Discipline;
- I) che l'EPS:



- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della Disciplina oggetto di Convenzione in n° 12 Regioni;
- organizza almeno nº 5 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2024, il numero dei Tesserati praticanti la disciplina sportiva/specialità oggetto di Convenzione è stato pari a nº 12772;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2024 il numero degli Affiliati iscritti al Registro CONI per la disciplina sportiva/specialità oggetto di Convenzione è stato pari a nº 683;
- cura lo svolgimento di Corsi di Formazione sul territorio;
- possiede una comprovata e adeguata struttura operativa a livello nazionale e regionale articolata sul territorio.
- L) Che l'EPS aderisce al Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) e non rilascia qualifiche tecniche se non nel rispetto della presente convenzione.

M) che le Parti condividono:

- a) il principio che lo Sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e
 che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere
 considerato un vero e proprio valore fondamentale come sancito anche dall'Art.33 della
 Costituzione Italiana che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione dell'attività
 sportiva.
- b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- c) la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la
 pratica sportiva nel paese occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che
 operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre,
 rappresenta, comunque, un fenomeno ampiamente diffuso;

tanto premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Norme generali

1.1 Le Premesse sono parte integrante della Convenzione.

Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI.

Con la presente Convenzione le Parti intendono collaborare con il massimo impegno per lo sviluppo del Judo, della Lotta, del Karate, del Sumo, dell'Aikido, del Ju Jitsu, della S'istrumpa, della Capoeira, del Grappling, del Brazilian JiuJitsu, del Metodo Globale Autodifesa (MGA) e delle Arti Marziali e Wellness nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:



- a) per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc. una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- b) per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- c) per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- d) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del Judo, della Lotta, del Karate, del Sumo, dell'Aikido, del Ju Jitsu, della S'istrumpa, della Capoeira, del Grappling, del Brazilian JiuJitsu, del Metodo Globale Autodifesa (MGA) e delle Arti Marziali e Wellness attraverso Dibattiti, Seminari, Corsi e Manifestazioni.
- 1.3 L'EPS si impegna a non instaurare, per tutta la durata della Convenzione, relazioni sportive ed a non stipulare convenzioni analoghe alla presente con Organizzazioni private e/o ASD di secondo livello aderenti al RASD o RUNTS non riconosciute dalla FIJLKAM e/o dalle Federazioni Internazionali di riferimento per quanto riguarda le discipline sportive del Judo, della Lotta, del Karate, del Sumo, dell'Aikido, del Ju Jitsu, della S'istrumpa, della Capoeira, del Grappling, del Brazilian JiuJitsu, del Metodo Globale Autodifesa (MGA) e delle Arti Marziali e Wellness.

L'Ente di Promozione, inoltre, ha l'obbligo di vigilare affinché le proprie Società che, anche se aderenti ad altre organizzazioni non riconosciute da FIJLKAM quali Organizzazioni private e/o ASD di secondo livello aderenti al RASD o RUNTS, non utilizzino il Logo di tali organizzazioni nella promozione e propaganda delle proprie manifestazioni, affiancandolo a quello dell'EPS Nazionale. Tale obbligazione ha natura essenziale ai fini della presente convenzione.

Le Attività oggetto della presente convenzione dovranno essere realizzate unicamente con l'EPS Nazionale e con proprie affiliate iscritte al RASD e, comunque, pienamente rispondenti ai principi ed alle regole del CONI e dell'Ordinamento Sportivo.

- 1.4 Coloro i quali ricoprono cariche o incarichi federali centrali o territoriali non possono ricoprire cariche o incarichi presso l'EPS. Tutti gli altri Tesserati alla FIJLKAM, per ricoprire cariche o incarichi presso l'EPS, devono richiedere l'autorizzazione alla Federazione, tramite il Consiglio di Settore competente, che deve esprimere il proprio motivato parere.
- 1.5 Le Parti, nel rispetto della normativa vigente hanno concordato un'unica Tabella di Sanzioni per le violazioni previste dai rispettivi Regolamenti di Giustizia.
- 1.6 Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi Giudicanti nei confronti dei rispettivi Affiliati e Tesserati, apportando, se necessario, le opportune modifiche alle rispettive norme regolamentari e procedurali, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.
- 1.7 Le Parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di Organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina, in particolar modo nell'utilizzo dei loghi associativi e nella protezione dei simboli che devono essere vigilati per il comune interesse.



Art. 2 - Assicurazione e tutela sanitaria

2.1 Ferma restando l'applicazione a tutti gli Atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione.

Art. 3 - Attività sportiva

- 3.1 Fatta comunque salva la facoltà dell'Affiliazione e del Tesseramento sia alla sola FIJLKAM che al solo EPS senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi Atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento".
- 3.2 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano, Campionati Europei e Campionati Mondiali Individuale o a Squadre) per tutte le classi di età e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri), possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIJLKAM; l'EPS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali EPS" e "Rappresentativa Nazionale EPS". L'EPS non può utilizzare i termini Campionato Europeo o Campionato Mondiale.
- 3.3 Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di Ufficiali di Gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.
- 3.4 In tutte le manifestazioni la FIJLKAM e l'EPS si impegnano ad applicare i Regolamenti tecnico-arbitrali emanati dalle rispettive Federazioni Internazionali, salvo deroghe concordate tra le parti.

Tutte le gare devono essere dirette da Arbitri che non abbiano superato i limiti di età indicati dalle rispettive Federazioni Internazionali.

- 3.5 Per quanto riguarda i Regolamenti Tecnici dell'attività preagonistica, gli stessi devono essere approvati dalla FIJLKAM.
- 3.6 Nelle manifestazioni regionali organizzate dalla FIJLKAM, che non costituiscano Fasi di Qualificazione, può essere consentita eventualmente la partecipazione di Società Sportive affiliate agli EPS, anche se non affiliate alla FIJLKAM, secondo specifici regolamenti approvati di volta in volta dalla FIJLKAM.
- 3.7 È consentita la partecipazione degli Atleti tesserati FIJLKAM alle manifestazioni organizzate dagli EPS convenzionati a condizione che i Regolamenti Tecnico-arbitrali siano conformi a quanto indicato ai Punti 3.4 e 3.5 e che le date di svolgimento di dette manifestazioni siano incluse nei Calendari territoriali e Nazionali dell'EPS. Detti Calendari devono essere comunicati alla Federazione ed al Territorio per il settore di competenza con congruo anticipo per non creare sovrapposizioni di date. Le eventuali concomitanze devono essere gestite in accordo con la Federazione (in caso di manifestazioni nazionali) o con il Comitato Regionale di pertinenza (in caso di manifestazioni regionali).
- 3.8 La FIJLKAM si riserva la facoltà di non dare attuazione alla presente convenzione, ad ogni livello nazionale o territoriale, in relazione a quelle discipline nelle quali l'EPS abbia in atto direttamente o indirettamente relazioni con Organizzazioni non riconosciute o non autorizzate a FIJLKAM e/o dalle Federazioni Internazionali cui FIJLKAM aderisce.



Art. 4 - Omologazione campi di gara e attrezzature

4.1 Ferma restando l'osservanza dei criteri e degli standard di sicurezza previsti nelle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della FIJLKAM in impianti di gioco e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla stessa.

Art. 5 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara. Gradi

- 5.1 La FIJLKAM riconosce solo le Qualifiche ed i Gradi conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi e del Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNaQ).
- L' EPS può organizzare autonomamente Corsi, rilasciare Attestati, Qualifiche e Gradi validi solamente nel proprio ambito associativo.
- 5.2 Sul sito federale sono pubblicate le modalità di partecipazione (requisiti, numero di posti riservati e costi di iscrizione) dei Tesserati dell'EPS ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento organizzati dalla FIJLKAM.
- 5.3 I Tesserati con la FIJLKAM non possono accettare dall'EPS gradi e categorie di qualifiche superiori a quelli federali o qualifiche incompatibili con quelle federali.
- 5.4 Gli Ufficiali di Gara e gli Insegnanti Tecnici tesserati con la FIJLKAM possono esercitare le funzioni di Docente ai Corsi di Aggiornamento organizzati dall'EPS, previa autorizzazione della Federazione per il Settore di competenza.
- 5.5 Le Parti si impegnano, altresì, a fornire reciproca assistenza per l'utilizzo di Ufficiali di Gara in proprie manifestazioni che saranno a carico del soggetto organizzatore. Per i Campionati Nazionali degli EPS sono competenti le rispettive Commissioni Nazionali, per tutte le altre manifestazioni sono competenti i rispettivi Comitati Regionali.
- 5.6 La FIJLKAM può prevedere riconoscimenti di Grado, nel rispetto dei requisiti previsti nel Regolamento Organico Federale, previa verifica tecnica (esame) collegata ad uno specifico Corso previsto dalla Scuola Nazionale FIJLKAM.
- 5.7 l Tesserati degli EPS che riconoscono le procedure per il conseguimento delle qualifiche tecniche tramite la Scuola Nazionale FIJLKAM, previo tesseramento federale, possono essere ammessi ai Corsi della stessa e a conseguire le qualifiche specifiche.
- 5.8 Possono essere stipulate forme di accordo tra la Federazione e gli EPS per il riconoscimento delle qualifiche rilasciate dagli EPS attraverso percorsi di riconoscimento definiti in forma unilaterale dalla FIJLKAM nell'ambito delle azioni formative della Scuola Nazionale FIJLKAM e nel rispetto dello SNaQ.

Art. 6 - Commissioni Paritetiche - Controversie

6.1 Le controversie fra le Parti, che traggano origine dalla presente Convenzione, sono devolute, in base a quanto previsto nell'Art. 54, Comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e nell'Art.1 del documento denominato "Procedure Arbitrali Collegio di Garanzia tra Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva", al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'Art. 12



bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adottata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1623 del 18 dicembre 2018.

6.2 In caso di inadempienza da parte dell'EPS alla presente convenzione la FIJLKAM si riserva di sospenderne immediatamente l'efficacia al fine delle verifiche di merito. La sospensione può riguardare la Convenzione nella sua interezza o una sola parte della stessa, collegata ad uno specifico settore o disciplina. In caso di gravi inadempienze, la FIJLKAM può richiedere all'EPS di porvi rimedio entro i successivi 15 giorni ed in caso di inadempimento risolvere unilateralmente la presente Convenzione.

Art. 7 - Affiliazioni e Tesseramenti

7.1 Le Parti consentono la doppia affiliazione delle loro Società Sportive quando ricorrano le condizioni previste nei rispettivi Regolamenti.

7.2 Le Parti si impegnano a mantenere a livelli adeguati le quote di Affiliazione e Riaffiliazione e di Tesseramento per poter garantire adeguati servizi e valide polizze assicurative.

7.3 Le Parti si impegnano a rispettare il vincolo relativo alla distanza stradale minima di 400 metri tra le Palestre delle rispettive Società Sportive affiliate, salvo casi eccezionali e motivati o accordi diversi tra le Società Sportive interessate.

Art. 8 - Durata

8.1 La presente Convenzione scade il 31 dicembre 2028 ed è temporaneamente prorogabile su decisione unilaterale della FIJLKAM fino alla stipula della successiva Convenzione.

8.2 Ciascuna delle Parti ha, comunque, facoltà di revoca, a mezzo Raccomandata o P.E.C. da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art.6 comma 2.

8.3 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Art. 9 - Deposito

9.1 Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le Parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIJLKAM e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura della DSA o dell'EPS per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'Art.6, Comma 2.

Roma, 6 ottobre 2025

Il Presidente CSI

Firmato digitalmente da: VITTORIO BOSIO 10

Data: 06/10/2025 49-04-40

Presidente FIJLKAM